

Determinazione dell'Amministratore Unico

n. 06 del 16.03.2026

Oggi sedici (16) Marzo 2026, alle ore 13,00, l'Amministratore Unico della Società si determina sull'argomento di seguito riportato:

Approvazione avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale per l'attività di consulenza fiscale, contabile e del lavoro – Proroga incarico dott. Aurelio Filippone.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- La Società in house "Portanova S.p.A.", per garantire la regolare gestione contabile e previdenziale del personale in servizio e l'adempimento di tutti gli obblighi contabili e fiscali, ha la necessità di avvalersi di un esperto fiscale, contabile e del lavoro;
- stante la carenza, nell'organico della Società, di una figura professionale in possesso di idonea qualificazione e competenza attinenti all'incarico *de quo*, sussiste la necessità di ricorrere a un incarico professionale esterno;
- l'incarico di consulente fiscale, contabile e del lavoro attualmente conferito al Dott. Aurelio Filippone, scadrà il 31 marzo 2026 e pertanto occorre attivare la procedura necessaria all'individuazione di un nuovo professionista cui conferire l'incarico *de quo*;
- la suddetta scadenza contrattuale coincide con quella degli adempimenti connessi alla predisposizione e deposito del Bilancio annuale societario.

Considerato che:

- nelle more dell'espletamento della suddetta procedura si rende necessario procedere ad una proroga dell'incarico già affidato al Dott. Aurelio Filippone fino alla data del 30 giugno 2026;
- sentito il professionista incaricato ed acquisita la disponibilità dello stesso ad una breve proroga del contratto professionale vigente alle medesime condizioni economiche;

Richiamato:

- l'art.7, comma 6, d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che stabilisce che *"Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti";

Richiamata

- altresì, la giurisprudenza contabile secondo la quale *'le figure professionali che necessitano per la realizzazione delle attività oggetto del conferimento di incarichi di collaborazione professionale, non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili nell'ambito delle risorse umane a disposizione dell'Amministrazione conferente, la quale non può fare ricorso all'affidamento di incarichi di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie attribuibili a personale rientrante nei ruoli'* (cfr. Corte dei Conti, sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - deliberazione 25 agosto 2016 n. 11/2016);

Dato atto

- che sussistono, nel caso di specie, i presupposti legittimanti il conferimento di incarichi di collaborazione esterna sopra descritti, individuati dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. e a più riprese ribaditi dalla magistratura contabile;



Ritenuto

- pertanto, in ossequio alla disposizione sopra citata, al fine dell'individuazione di una figura professionale esterna alla Società cui conferire l'incarico, di indire un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di consulente fiscale, contabile e del lavoro;

Visto il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., e in particolare l'art.7 commi 6 e 6 bis;

Visto il Regolamento per il controllo analogo della Società Portanova S.p.A. approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 73 del 24.11.2018;

Visti gli artt. 6,7, 8 e 9 del Regolamento per il Reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi individuali adottato dalla Società con Determinazione dell'A.U. n. 15 del 30.12.2024.

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- Di approvare l'avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale per l'attività di consulenza fiscale, contabile e del lavoro della Società Portanova S.p.A., ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis, d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., unitamente all'allegato "A" - modello di domanda, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- Di disporre la pubblicazione del suddetto avviso con il modello di domanda - allegato "A" sul sito web della Società e sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria;
- Di stabilire che all'esito della valutazione delle candidature pervenute l'affidamento dell'incarico avverrà a mezzo determinazione dell'Amministratore unico e che l'incarico avrà durata di anni quattro, con decorrenza dalla data di stipula del contratto professionale;
- Di prorogare l'incarico affidato con Determinazione n. 02 del 24.03.2022, quale consulente fiscale, contabile e del lavoro della Società Portanova S.p.A., al dott. Aurelio Filippone, nato a Locri (RC) il 31.07.1966 e residente in Siderno (RC), Via Circonvallazione Sud n. 106, fino alla data del 30 giugno 2026;

- Di stabilire che il compenso resta quello già previsto con il vigente contratto professionale dallo stesso sottoscritto, in rapporto al suddetto periodo di proroga;
- Di notificare all'interessato copia della presente determinazione mediante PEC;
- Di trasmettere, per opportuna conoscenza e a mezzo PEC, copia della presente determinazione al Sig. Presidente del Consiglio Regionale, On. Salvatore Cirillo, presso l'Ufficio di Gabinetto, al Sig. Presidente del Comitato Interno per il Controllo Analogo nonché Segretario Generale p. t., al Direttore Generale p. t. e al Sig. Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pierluigi Pallaria;
- Di provvedere alla pubblicazione delle informazioni relative alla presente procedura sul sito istituzionale della Società - Sezione Società Trasparente – Selezione del personale – Reclutamento del personale e Informazioni sulle singole procedure.



L'Amministratore Unico

Avv. Valerio Mangone